

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-239 del 17/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DELLE ROSE S.S. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito a stalla per equini, clinica veterinaria, uffici e Club House sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-253 del 16/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DELLE ROSE S.S. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito a stalla per equini, clinica veterinaria, uffici e Club House sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/09/2015, acquisita al Prot. Unione 35271, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 17/09/2015 al Prot. Prov.le 80818, da **SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DELLE ROSE S.S.**, nella persona di Livio Giunchi, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito a stalla per equini, clinica veterinaria, uffici e Club House sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in data 06/10/2015 la ditta ha trasmesso al Comune di Mercato Saraceno dichiarazione volontaria, acquisita al Prot. Prov.le 87018/2015 del 07/10/2015;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/10/2015 Prot. Unione 39626, acquisita al Prot. Prov.le 88736/2015, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni in merito all'impatto acustico oltre a chiarimenti relativi agli effluenti zootecnici;

Considerato che in data 13/10/2015 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 39517 ed al Prot. Prov.le n. 89214 del 15/10/2016;

Considerato che in merito a quanto prodotto relativamente agli effluenti zootecnici, l'Ufficio Zootechnia-AIA della Provincia di Forlì-Cesena ha evidenziato che:

- l'insediamento di che trattasi produce un quantitativo di azoto inferiore a di 3.000 kg/anno pertanto non è soggetto a comunicazione di spandimento ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Regionale 1/2016;
- Qualora la produzione di azoto diventi superiore a 3.000 kg/anno la ditta dovrà richiedere una modifica all'AUA al fine di ricomprendere anche la comunicazione di spandimento agronomico sopraccitata;

Dato atto che, a seguito di segnalazione da parte del Comune, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 52573 del 22/12/2015, acquisita al Prot. Prov.le 108442/2015 ha comunicato alla Ditta la necessità di integrare la documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, come da richiesta del 13/10/2015;

Considerato che in data 23/12/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la suddetta documentazione, acquisita al Prot. Unione 53042 ed al Prot. Prov.le 110175 del 30/12/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 29 del 04/01/2015, acquisita da Arpa al PGFC 164 del 04/01/2015, il Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *“(...) Vista la documentazione trasmessa con nota del 31/12/2015 e acclarata al protocollo generale del Comune in data 30/12/2015 prot. n. 15098. Vista la dichiarazione del TCA Ing. Riccardo Mambelli del 23/12/2015 e considerato che in base alla classificazione acustica comunale il fabbricato ad uso stalla per cavalli e relativi servizi specifici per l'Azienda, laboratorio veterinario, uffici, Club House, ecc. è inserito in Classe Acustica III, e i valori limite di immissione relativi alla classe di appartenenza sono pari a 60 dB(A) durante il periodo diurno e 50 dB(A) durante il periodo notturno; Considerato che l'attività è esclusa dall'allegato B del D.P.R. 227/2011 e che pertanto è assentibile la presentazione di dichiarazione sostitutiva di un TCA di cui all'art. 4 comma 2 di tale Decreto; Tutto ciò premesso e considerato non si rilevano condizioni di criticità acustica presso l'area oggetto di valutazione pertanto si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell'attività prodotta della ditta venga incrementata dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche: Autorizzazione allo scarico n. 6 del 23/10/2015 Prot. Com.le 12200, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Mercato Saraceno, pervenuta in data 26/10/2015 ed acquisita al Prot. Prov.le 92009/2015;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale soprarichiamato, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGIO DELLE ROSE S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BORGO DELLE ROSE S.S.** (C.F./P.IVA 03986910408), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Mercato Saraceno, Via Linaro, **per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito a stalla per equini, clinica veterinaria, uffici e Club House sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Linaro.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di precisare che qualora la produzione di azoto diventi superiore a 3.000 kg/anno la ditta dovrà richiedere una modifica alla presente autorizzazione al fine di ricomprendere anche la comunicazione di spandimento agronomico ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Regionale 1/2016;

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta

richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE**PREMESSE**

Vista l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Pratica 119/AUA/2015 comprendente lo scarico di acque reflue domestiche assimilate in superficie, prodotta dalla sig.ra Jessica Parma in qualità di titolare dell'azienda agricola "Tenuta Borgo delle Rose" s.s. inerente gli scarichi del fabbricato adibito a stalla per equini, clinica veterinaria, uffici e Club House, sito nel Comune di Mercato Saraceno (FC) via Linaro e redatta sulla base di elaborati grafici del tecnico Arch. Giunchi Livio dello studio C.I.C. snc con sede a Cesena (FC), Via Europa n° 589.

Visto il parere di ARPA acquisito al Prot. Comune n° 11850 del 15/10/2015.

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati

Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;

La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.L. vo 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. 59/2013:

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Jessica Parma
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Linaro- Bora di Mercato Saraceno
Destinazione d'uso dell'insediamento	Fabbricato adibito a stalla per equini, clinica veterinaria uffici e Club House
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	Uffici e ambulatorio veterinario 6 A.E Club House Dipendenti 2 A.E Club House Avventori 6 A.E TOTALE 14 A.E
Recettore dello scarico	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	N° 1 degrassatore da 1000 L Fossa Imhoff da 14 A.E. Filtro Batterico Aerobico da 14 A.E. Sed. Finale con fossa Imhoff da 7 A.E.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali è autorizzato con l'OBBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato in controcorrente il **filtro batterico aerobico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro aerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
6. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e alla Sezione Provinciale Arpae Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica o pregiudizi per l'ambiente.
9. Resta fermo che ogni modifica al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
10. Osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge.
11. Adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
12. Eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento primario e secondario.
13. Adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o limitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo d'insetti;
14. dare immediata comunicazione al Comune e/o ad Arpae per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza.
15. Dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico.
16. Dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale.
17. Procedere alla regimazione delle acque superficiali bianche (scarichi pluviali) onde evitare percolamenti su spazi pubblici o altre proprietà con convogliamento delle stesse fino a recettore finale di idonea capacità e con adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque, onde impedire o limitare al massimo esalazione moleste o sviluppo di insetti o instabilità puntuali dal versante.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.

In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione allo scarico sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.